Nella causa di

RUDOLF PIETER MARIE FIDDELAAR,

rappresentato ed assistito dall'avv. Marcel Slusny del Foro di Bruxelles,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Émile Poos, rue de Nassau 9,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dall'avv. Paul Leuleux, suo consulente giuridico, in qualità di agente,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. H. Manzanares, Segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2,

convenuta,

Causa avente per oggetto :

— l'annullamento delle decisioni contenute nelle lettere inviate al ricorrente dalla Commissione della Comunità Economica Europea in data 24 luglio e 14 agosto 1959;

— l'assunzione del ricorrente in via temporanea nel Ruolo linguistico col grado LC, 1° scatto;

— il risarcimento dei danni.

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes, *presidente di Sezione,*

O. Riese, L. Delvaux e R. Rossi (*relatore*), *giudici,*

avvocato generale : K. Roemer,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le conclusioni delle parti

Nelle sue conclusioni il *ricorrente* chiede alla Corte :

« 1. Di annullare la decisione di licenziamento notificata al ricorrente con lettera del 24 luglio 1959 e confermatagli con lettera del 14 agosto 1959.

2. Di dichiarare che il ricorrente dev'essere considerato come assunto in via temporanea quale funzionario o dipendente nel Ruolo linguistico col grado LC, 1° scatto e che gli spettano le retribuzioni, indennità e benefici connessi a tale grado nelle identiche condizioni dei funzionari della stessa categoria temporaneamente assunti.

Di condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente :

A) un indennizzo pari ad un'annualità della retribuzione corrispondente al grado LC, 1° scatto del Ruolo linguistico, ossia fr. b. 400.000,—;

B) un indennizzo pari ad un'annualità degli assegni di capofamiglia relativi al grado LC, 1° scatto del Ruolo linguistico, ossia fr. b. 20.000,—;

C) un indennizzo pari ad un'annualità degli assegni per figli a carico e dell'indennità scolastica relative al grado LC, 1° scatto del Ruolo linguistico, il tutto valutato in fr. b. 125.000,— circa;

D) un indennizzo pari all'indennità d'installazione attualmente corrisposta ai funzionari e dipendenti della stessa categoria;

E) il rimborso delle spese di viaggio della sua famiglia sborsate all'atto della sua entrata in servizio, ossia fr. b. 5.000,—;

F) le spese di trasloco sopportate all'atto dell'entrata in servizio del ricorrente nelle stesse condizioni in cui sono rimborsate ai funzionari e dipendenti della stessa categoria, valutate in fr. b. 50.000,— circa.

3. Di dichiarare che all'atto del suo rientro in patria dovrà essere corrisposta al ricorrente l'indennità di rimpatrio nelle condizioni e secondo le modalità previste per i funzionari e dipendenti della stessa categoria e che le spese di viaggio per sè ed i suoi familiari e quelle di trasloco gli dovranno venir rimborsate nelle condizioni e secondo le modalità previste per i funzionari e dipendenti della stessa categoria.

Con riserva per le parti di rimettersi al giudizio della Corte in caso di mancato accordo fra di esse.

Di condannare la parte convenuta a corrispondere al ricorrente a riparazione del danno morale, l'importo di fr. b. 500.000,— o 10.000 unità A. M. E.

In via subordinata, di dichiarare la Commissione Economica Europea tenuta a corrispondere al ricorrente gli stipendi arretrati sulla base di fr. b. 950,— al giorno a decorrere dal 1° ottobre 1959 e sino alla data in cui sarà effettivamente reintegrato nell'impiego.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 9 delle norme per l'assunzione degli ausiliari, la Comunità tenuta a provvedere retroattivamente, dalla data di entrata in servizio del ricorrente, alla sua assicurazione contro i rischi di malattia e d'interventi chirurgici presso la Cassa Regionale di Malattia del Lussemburgo o presso qualsiasi altra cassa da designarsi.

Di dichiarare che dagli importi assegnati al ricorrente sarà detratto quanto avrà percepito in ossequio all'ordinanza 44-59-6558 di data 1 ottobre 1960.

Di porre le spese tutte a carico della Commissione Economica Europea ivi comprese quelle relative alle due istanze di provvedimenti urgenti ed agli incombenti istruttorii. »

La *convenuta* ha concluso acchè la Corte voglia :

« Respinta ogni conclusione più ampia o contraria.

Dichiarare infondata la domanda d'annullamento della decisione di licenziamento e quella concomitante di reintegro nell'impiego;

Consequenzialmente, respingere il ricorso.

Dichiarare adeguata e sufficiente l'offerta di corrispondere al ricorrente l'importo di fr. b. 100.000,—;

Respingere ogni sua ulteriore pretesa.

Provvedere sulle spese di causa secondo giustizia. »

II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente causa possono così riassumersi :

Il ricorrente è stato assunto il 1° settembre 1958 mediante una lettera di nomina in cui era precisato fra l'altro, che la sua assunzione aveva carattere « temporaneo e provvisorio » e ch'egli sarebbe stato retribuito con un'indennità giornaliera di 950,— fr.b. Durante tutto il tempo in cui rimase in servizio esso ha infatti percepito tale indennità in forma di anticipo sulle « vacazioni d'esperto ».

Con lettera del 24 luglio 1959, sottoscritta dal Direttore Generale dell'Amministrazione, il ricorrente venne informato che il suo servizio avrebbe preso fine con l'ultimo giorno del mese successivo. Tale lettera era del seguente tenore :

« Sono spiacente doverla informare che dopo il 31 agosto 1959 la Commissione della Comunità Economica Europea rinuncerà alla Sua collaborazione quale esperto presso il servizio linguistico. »

Il termine sopraindicato fu prorogato al 30 settembre 1959 con lettera del 14 agosto 1959 e poi al 31 ottobre 1959, con lettera del 29 settembre 1959.

Le decisioni contenute nelle lettere di data 24 luglio e 14 agosto formano oggetto del presente ricorso, depositato il 29 settembre 1959.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi :

1. *SULLA RICEVIBILITÀ*

La convenuta eccepisce l'irricevibilità del secondo capo della domanda con il quale il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che esso è temporaneamente assunto presso il servizio linguistico con un grado determinato. Essa assume a tal fine che il potere di nomina compete esclusivamente all'Amministrazione per cui la Corte di Giustizia non potrebbe sostituirsi ad essa in tale potere.

2. *NEL MERITO*

Sul mezzo di violazione delle norme giuridiche applicabili al rapporto d'impiego del ricorrente

Il *ricorrente* assume che a prescindere dalla qualifica ufficialmente attribuitagli dall'Amministrazione, il rapporto giuridico in realtà posto in essere fra le parti era un contratto d'impiego di diritto pubblico atto a garantirgli i vantaggi di un regime prestatutario ed in ispecie la legittima aspettativa alla stabilità d'impiego.

A sostegno del suo assunto il ricorrente deduce che :

— sin dall'inizio esso è stato posto in una situazione di subordinazione che non si potrebbe concepire nei riguardi di un dipendente assegnato ad un posto non permanente;

— gli è stato imposto un regolare orario di lavoro;

— ha dovuto sottomettersi ad una visita medica da parte del medico ufficiale della Commissione;

— sin dall'inizio egli fu assunto non già per dei lavori di traduzione occasionali ed urgenti bensì per adempiere a mansioni di carattere permanente;

— la Commissione gli ha rilasciato un certificato in virtù del quale ha potuto fruire dell'esenzione doganale per l'importazione in Belgio di masserizie, effetti personali e di una autovettura;

— gli è stata rilasciata una carta d'identità di servizio.

Il ricorrente afferma che il complesso di tali elementi dimostra che il rapporto di lavoro di cui trattasi aveva i caratteri essenziali che distinguono, secondo il Tribunale Amministrativo dell'U.I.L., il rapporto esistente fra « il funzionario internazionale » e la sua amministrazione, ossia *a*) la dedizione permanente della sua attività all'ufficio da cui dipende, *b*) la disciplina unilateralmente imposta e non contrattuale dell'impiego, *c*) la possibilità di fruire delle casse malattia e pensione, ecc. ».

Riguardo a quest'ultimo elemento il ricorrente rileva che se egli non ha effettivamente fruito delle casse malattia e pensione, ecc., deve osservarsi che il Tribunale Amministrativo dell'U.I.L. ha parlato di « accessibilité » e non già di « accession » e d'altra parte che egli ha percepito un'indennità per spese di cura e maternità alla nascita del suo quarto figliolo.

La *convenuta* oppone anzitutto che il fatto di sottostare agli ordini di servizio e di essere tenuto ad un orario, non significa, nella specie, che vi sia stata una « disciplina unilaterale e non contrattuale del rapporto d'impiego » come assume il ricorrente, in quanto si tratta di condizioni che si trovano pure nei rapporti di lavoro di diritto privato.

Che anzi le condizioni d'impiego e di assunzione del ricorrente non presentano gli elementi caratteristici di una pubblica funzione, internazionale o nazionale, ossia la « dedizione permanente dell'attività del funzionario all'ufficio da cui dipende, e « l'assegnazione del dipendente ad un impiego compreso nei ruoli amministrativi ». A tale proposito essa rileva che :

a) nei riguardi del ricorrente nessuna decisione di nomina in conformità alla procedura seguita per l'assunzione dei dipendenti assegnati ad un impiego permanente, è stata adottata;

b) la lettera d'assunzione diretta a tutti i predetti dipendenti, non fu inviata al ricorrente;

c) le modalità di retribuzione del ricorrente sono state diverse da quelle usate per i dipendenti che occupavano posti previsti nei ruoli in quanto i fondi sono stati tratti dalla voce di bilancio espressamente destinata a far fronte alle spese per la retribuzione del personale temporaneo, allo stesso titolo dei compensi degli interpreti « free lance »;

d) sulla retribuzione del ricorrente non è mai stata fatta alcuna trattenuta per la cassa malattia e quella di previdenza. Il premio di natalità concesso al ricorrente non potrebbe mai significare che agli apparteneva alla cassa malattia in quanto si tratta di un eccezionale sussidio di favore che è stato imputato alla voce di bilancio « soccorsi e sussidi straordinari ».

In merito al rilascio della tessera speciale d'identità ed alle esenzioni doganali, la convenuta rileva che :

— nel primo caso si trattava semplicemente di un documento ad uso interno che consentiva l'accesso ai locali della Comunità;

— nel secondo caso non va dimenticato che l'Amministrazione non è direttamente intervenuta e che essa si è limitata ad attestare che l'interessato era al servizio della Comunità.

In base alle considerazioni di cui sopra la convenuta deduce che i rapporti giuridici posti in essere fra le parti sono quelli di un contratto di lavoro di diritto privato. Che comunque, anche qualora si volesse ammettere che ai rapporti di cui trattasi possa riconoscersi carattere di diritto pubblico, il ricorrente non potrebbe pretendere avere avuto uno stabile impiego in quanto qualsiasi assunzione di personale deve essere fatta, in attesa dello statuto previsto dall'art. 21 del Trattato C.E.E., in base a contratti di durata limitata (art. 246, 3° comma, del Trattato C.E.E.).

Sul mezzo di sviamento di potere nei confronti del ricorrente

Il *ricorrente* sostiene che i poteri della Commissione sono stati usati in modo arbitrario ed assume che la decisione impugnata era intesa a dissimulare una sanzione disciplinare, in quanto tutti sapevano che il suo licenziamento fu provocato da un articolo che egli aveva fatto pubblicare nel « Algemeen Handelsblad » di Amsterdam il 14 febbraio 1959 e nel quale metteva in rilievo la situazione precaria che avevano i traduttori della Commissione.

Dopo aver messo in rilievo che il parere sfavorevole del capo del servizio linguistico sulle qualità professionali del ricorrente — parere che avrebbe determinato il suo licenziamento — è stato espresso il 16 gennaio 1959, ossia ben prima che venisse pubblicato il menzionato articolo, la *convenuta* ribatte che trattandosi nella specie di un'assunzione temporanea e precaria soggetta alle norme del diritto privato, la decisione di licenziamento non potrebbe costituire uno sviamento di potere da parte dell'Amministrazione.

Sul mezzo di violazione di forme essenziali per assenza di motivazione

Basandosi sempre sulla tesi secondo la quale il rapporto giuridico posto in essere fra le parti sarebbe un rapporto di pubblico impiego, il *ricorrente* sostiene che la decisione di licenziamento impugnata avrebbe dovuto essere motivata e che pertanto, in difetto di tale motivazione essa è viziata da violazione di forme essenziali.

La *convenuta* ribatte, che l'assunzione del ricorrente essendo stata fatta in base ad un contratto di lavoro di diritto privato, la decisione di cui trattasi costituiva un atto di diritto privato per il quale non era richiesta alcuna motivazione.

Sulla « faute de service » commessa dalla convenuta

Il *ricorrente* assume in via subordinata che la Commissione della C.E.E. avrebbe fatto sorgere e mantenuto in lui la legittima speranza di ottenere una situazione stabile per cui il suo licenziamento appare abusivo e ingiustificato e costituisce per lo meno una « faute de service » per la quale gli è dovuta riparazione.

La Corte dovrebbe in sostanza valutare equitativamente l'importo dell'indennizzo atto a riparare adeguatamente il danno subito. Il miglior criterio cui far richiamo sarebbe — secondo il ricorrente — quello fornito dall'art. 42 dello Statuto del personale della C.E.C.A.

La *convenuta* oppone che tutto quanto essa ha dedotto sulla natura giuridica del rapporto di lavoro posto in essere fra le parti dimostra a sufficienza che il ricorrente non poteva ignorare il carattere precario della sua assunzione e pertanto la censura da esso elevata sarebbe infondata.

Sul mezzo di violazione delle norme del diritto belga relativo ai rapporti di lavoro di diritto privato

Il *ricorrente* sostiene in via subordinata che, quand'anche per inconcessa ipotesi, i rapporti giuridici posti in essere fra le parti

fossero quelli di un contratto di lavoro di diritto privato, si deve constatare che il preavviso di un mese, dato dalla convenuta nella sua lettera del 24 luglio 1959, è insufficiente.

La convenuta rileva anzitutto che il preavviso da essa dato comportava un termine di complessivi tre mesi e non già di uno solo; essa deduce poi che tenuto conto di tutti gli elementi cui la legge belga condiziona la durata del termine di preavviso per la risoluzione dei rapporti di lavoro di diritto privato e tenuto conto altresì della necessità per il ricorrente di trovare altro impiego, un termine di preavviso di tre mesi appare rispondente a quanto prescrive la legge belga.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Il 24 settembre 1959 il ricorrente ha presentato una domanda di sospensione della decisione impugnata assumendo che ove questa fosse eseguita egli ne subirebbe un danno irreparabile o per lo meno grave; con ordinanza 20 ottobre 1959 il Presidente della Corte, viste le osservazioni scritte della convenuta e sentite le deduzioni orali delle parti nell'udienza del 19 ottobre 1956, ha respinto tale domanda in quanto infondata, riservando ogni pronuncia sulle spese.

Con ordinanza 12 febbraio 1960 la II Sezione ha disposto il rinvio della causa davanti alla Corte ai sensi dell'art. 95 § 2, del Regolamento di procedura.

Con ordinanza 20 giugno 1960 la Corte ha disposto di accertare per mezzo di testi la veridicità dei fatti dedotti dal ricorrente a sostegno del mezzo di sviamento di potere; i testimoni a tal fine indicati dalle parti sono stati citati con ordinanza della Corte di data 31 agosto 1960 e sono stati escussi davanti al Collegio nell'udienza del 1° ottobre 1960.

Con atto pervenuto in cancelleria il 1 ottobre 1960 il ricorrente ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 186 del Trattato C.E.E.,

« di condannare la Commissione della C.E.E. a corrispondergli a titolo d'anticipo sugli indennizzi o sugli stipendi arretrati, l'importo di fr.b. 100.000, o di 2.000 unità di conto od altro importo da fissare equitativamente »; con ordinanza 1 ottobre 1960 il Presidente della Corte ha parzialmente accolto l'istanza del ricorrente ed ha ingiunto alla Commissione della C.E.E. di corrispondere al ricorrente una provvisionale di fr. b. 60.000, riservando ogni pronuncia sulle spese.

IN DIRITTO

Sulla competenza della Corte

Conviene esaminare se la Corte è competente a conoscere della presente causa; tale questione è del resto stata sollevata dalla convenuta in occasione del procedimento per la sospensione dell'esecuzione ma non è stata riproposta nel procedimento principale.

Ai sensi dell'art. 179 del Trattato « la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti ed alle condizioni determinate dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi »; attualmente, in assenza di uno statuto ed in attesa che questo venga adottato, i dipendenti — nel senso più ampio del termine — della Comunità, sono soggetti ad un regime speciale e provvisorio; il regime applicabile ai predetti dipendenti, non essendo esso stato determinato nè definito espressamente dalle autorità competenti, è quello che risulta dalle condizioni espresse o tacite che necessariamente disciplinano i contratti di assunzione dei dipendenti da parte della Comunità. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sulle controversie che nelle attuali condizioni e circostanze pongono di fronte la Comunità e dipendenti in quanto esiste fra di essi un regime che necessariamente disciplina, ancorchè provvisoriamente, i loro rapporti.

Per di più l'art. 173 del Trattato enuncia il principio generale che « la Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti... della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri »; il richiamo a questo principio, lungi dal contraddire o di ostare

all'applicazione dell'art. 179, ribadisce, se fosse ncessario, la fondatezza di tale applicazione. Devesi pertanto disattendere, in quanto non fondata, l'obiezione, secondo cui l'art. 179 non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie perchè la Comunità non ha ancora adottato lo statuto dei suoi dipendenti e, in assenza di questo, non ha espressamente definito il regime provvisoriamente applicabile in attesa della elaborazione dello statuto e ciò perchè, come è già stato detto, vi è necessariamente un regime applicabile ai rapporti giuridici che esistono tra la Comunità ed i suoi dipendenti.

D'altronde devesi pure disattendere come infondata, l'obiezione tratta dalle differenti espressioni usate, cioè « agents », « fonctionnaires », ecc. in quanto è evidente, che nello stato attuale delle cose, l'espressione « agent » qualifica, in attesa dell'emanazione dello statuto dei funzionari, qualsiasi persona assunta al servizio della Comunità.

Sulla ricevibilità

1) Col secondo capo delle sue conclusioni il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che egli deve essere considerato come provvisoriamente assunto quale funzionario o dipendente nel ruolo linguistico, con un grado ed uno scatto determinati.

Il potere di nomina spetta esclusivamente all'amministrazione la quale sola è competente per stabilire con quale grado e scatto un dipendente può essere assunto; la Corte non può sostituirsi alla Commissione in tali poteri e competenze e pertanto il secondo capo delle conclusioni principali del ricorrente non è ammissibile.

2) In via subordinata il ricorrente chiede ancora la condanna della parte convenuta a risarcirgli il danno morale.

Ai sensi dell'art. 38, § 1, lettera *d*) del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee le conclusioni devono essere formulate nell'atto introduttivo; il predetto capo della domanda è stato enunciato per la prima volta nella memoria depositata dal ricorrente in relazione all'istruttoria disposta dalla

Corte il 20 giugno 1960 e non si trova nemmeno implicitamente contenuto nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo; tale pretesa deve quindi considerarsi tardivamente fatta valere ed è pertanto inammissibile.

3) Tuttavia trattandosi nella specie d'un ricorso di merito (pleine juridiction) la Corte, anche in mancanza di rituali conclusioni ha il potere non solo di annullare gli atti ma, se vi è luogo, anche di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno morale derivato da una « faute de service », che essa ha commesso.

Nel merito

SULLA NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI D'IMPIEGO

Tenuto conto delle condizioni e delle circostanze in cui il ricorrente è stato assunto dalla Commissione, il contratto di impiego intervenuto fra le parti risulta dai loro taciti accordi; poco importa stabilire se tale contratto è di diritto pubblico o di diritto privato.

Nella specie, una delle parti contraenti, la Commissione della C.E.E., agendo entro i limiti delle attribuzioni che il Trattato le conferisce, possiede, in conformità all'art. 210 del predetto Trattato, la personalità giuridica; tale personalità giuridica è di diritto pubblico in virtù dei poteri e delle funzioni che ad essa sono proprie ed in conseguenza, il contratto in contesto è stato stipulato da una persona di diritto pubblico. Inoltre, questo contratto è stato concluso in vista del funzionamento del servizio linguistico della Commissione e l'attività di questo, incaricato di garantire l'identità del contenuto degli atti della Commissione nelle quattro lingue ufficiali della Comunità, rappresenta un importante elemento del procedimento il quale, per ciascuna delle lingue considerate, conduce all'elaborazione di tali atti : esso ha così il carattere d'un pubblico servizio. Il contratto di cui è causa è pertanto di diritto pubblico e come tale soggetto alle norme generali di diritto amministrativo.

SULL'ESISTENZA DI UN DIRITTO ALLA STABILITÀ D'IMPIEGO

Il ricorrente assume che i rapporti giuridici posti in essere dal contratto in causa, essendo di diritto pubblico, gli garantiscono i benefici di un regime prestatutario e la legittima aspettativa ad un impiego permanente; pertanto la decisione di licenziamento impugnata, ponendo fine a tali rapporti, avrebbe violato le norme giuridiche applicabili alle condizioni d'assunzione del ricorrente e sarebbe di conseguenza illegittima. Tale argomento non è fondato; infatti l'art. 246, 3° comma, del Trattato, prevede che sino a che non sarà stato adottato lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri dipendenti della Comunità, previsti dall'art. 212, ciascuna Istituzione provvede all'assunzione del personale necessario ed all'uopo conclude contratti di durata limitata; da tale norma si evince che i rapporti di lavoro posti in essere fra la Comunità ed i suoi dipendenti prima che siano adottati lo statuto ed il regime contemplati nell'art. 212 del Trattato, sono limitati nel tempo. Il personale assunto prima di tale data non può quindi pretendere, in base alle condizioni della sua assunzione, di essere assegnato ad un impiego permanente e di fruire di uno statuto futuro, in quanto tale assegnazione e tale vantaggio, stanno in contraddizione col carattere limitato di qualsiasi rapporto d'impiego posto in essere prima dell'entrata in vigore dello statuto o del regime predetti. Se il contratto in contesto è stato ciononpertanto concluso per una durata indeterminata, tale circostanza si spiega con l'impossibilità all'atto della sua stipulazione, di uniformarsi ai contratti di durata limitata previsti dall'art. 246, 3° comma del Trattato, in quanto le necessità permanenti di ciascun servizio della Commissione non erano in quell'epoca prevedibili. Il contratto in causa rappresenta così una fase preliminare alla stipulazione dei contratti contemplati all'art. 246, 3° comma, del Trattato e non potrebbe comunque far legalmente presumere la comune intenzione delle parti di porre in essere fra di loro i rapporti giuridici di un contratto d'impiego permanente posto che un'intenzione del genere sarebbe stata manifestamente contraria al principio enunciato nel citato articolo 246, 3° comma. Tale intenzione non potrebbe neppure dedursi dal fatto che il ricorrente ha partecipato ad un concorso

prima di entrare in servizio alla Commissione, in quanto lo scopo di detto concorso era di mettere a disposizione delle istituzioni delle Comunità Europee una lista di candidati atti ad essere poi assunti e non già quello di procedere all'immediata assunzione di personale. Inoltre, i risultati del concorso sono stati conosciuti alcuni mesi dopo che il ricorrente era stato assunto e ciò esclude ogni nesso di causalità fra l'apertura del concorso e la partecipazione ad esso da un lato, e l'assunzione del ricorrente, dall'altro.

Il ricorrente pertanto non può comunque far valere un diritto alla stabilità dell'impiego ed è inutile esaminare se le qualifiche di « expert » o di « auxiliaire » realmente indicavano la natura dei rapporti giuridici posti in essere fra le parti. Stando così le cose, taluni provvedimenti adottati dalla Commissione in merito al ricorrente e taluni benefici che essa gli ha accordato, non potrebbero valere per riconoscere al suo impiego un carattere di stabilità in quanto tali provvedimenti e benefici non possono conferire al predetto contratto un contenuto ed una portata che l'art. 246, 3° comma, del Trattato espressamente esclude. Pertanto, l'argomento del ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe, con la sua condotta, fatto sorgere in esso la speranza di una situazione stabile ed avrebbe commesso con ciò un illecito, non può trovare accoglimento.

Infine, non è possibile, nella specie, richiamarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della C.E.C.A. la quale aveva riconosciuto ai dipendenti prestatutari della C.E.C.A. una legittima aspettativa all'assunzione definitiva, in quanto il § 7, ultimo comma della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, non esigeva, contrariamente a quanto fa l'art. 246, 3° comma, del Trattato istitutivo della C.E.E. che qualsiasi contratto d'impiego stipulato prima dell'entrata in vigore dello Statuto del personale, avesse una durata limitata e non escludeva pertanto i rapporti d'impiego con carattere di stabilità e che dessero legittima aspettativa all'applicazione dello Statuto.

SUL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE

Il ricorrente assume che la decisione di licenziamento non sarebbe stata presa nell'interesse del servizio, o per lo meno non

essenzialmente in vista di tale interesse, ma sarebbe stata determinata da un articolo che esso aveva pubblicato sul giornale « Algemeen Handelsblaad » di Amsterdam il 14 febbraio 1959 e nel quale si metteva in rilievo la sorte precaria dei traduttori del servizio linguistico della Commissione; che così la decisione impugnata, costituendo una sanzione disciplinare mascherata, sarebbe viziata da sviamento di potere nei suoi confronti e per dimostrare la fondatezza di tale censura il ricorrente ha chiesto di provare mediante testi le seguenti circostanze :

a) « che il Dott. Gummerer, capo del servizio linguistico, assicurò il ricorrente che egli non aveva alcun rimprovero da fargli per quanto concerneva il suo lavoro e che nulla gli sarebbe accaduto se non vi fosse stato l'incidente della pubblicazione del predetto articolo »,

b) « che su richiesta del signor Stempels, addetto al gabinetto del Presidente Hallstein, il signor van Riemsdijck, revisore del servizio olandese, dichiarò che il ricorrente dava piena soddisfazione per quanto riguardava il suo lavoro e che, secondo lui, non vi era alcuna ragione di licenziare il ricorrente all'infuori, senza dubbio, dell'articolo già citato ».

Il 20 giugno 1960 la Corte ha disposto di accertare mediante esami testimoniali le predette circostanze ed i testi citati sono stati escussi nell'udienza del 1° ottobre 1960.

Il Dott. Gummerer dichiarò davanti alla Corte di non aver mai dato al ricorrente le assicurazioni di cui nel primo capitolo sovra trascritto; che non conoscendo la lingua olandese non era in grado di valutare personalmente la qualità del lavoro del ricorrente e che aveva dovuto basarsi sulla valutazione fatta dai revisori olandesi; che se quale capo del servizio delle traduzioni, responsabile del suo buon funzionamento, ritenne dover fare al ricorrente delle osservazioni in merito alla pubblicazione del menzionato articolo, egli ha tuttavia considerato detta pubblicazione come una ragione « sovrabbondante » e non « supplementare » rispetto a quelle che lo hanno indotto a proporre all'autorità investita del potere di nomina di rinunciare alla collaborazione del ricorrente presso il servizio linguistico.

Il signor van Riemsdijck ha dichiarato davanti alla Corte di non aver mai affermato che il ricorrente desse « piena soddisfazione per quanto riguardava il suo lavoro »; che avrebbe invece espresso l'avviso che il ricorrente, pur non essendo inidoneo al punto da doversi rinunciare ai suoi servizi, non era tuttavia un buon traduttore; che nel suo colloquio col signor Stempels aveva parlato dell'articolo attribuito al ricorrente ma soltanto in via del tutto accessoria; il signor Stempels ha confermato la deposizione resa dal signor van Riemsdijck.

Inoltre il signor van Karnebeek, escusso nella sua qualità di direttore generale dell'amministrazione della Commissione della C.E.E. ha dichiarato di aver parlato col ricorrente dell'articolo non appena questo fu pubblicato ma di aver considerato, dopo tale colloquio, chiuso l'incidente.

I testimoni di cui sopra hanno sottoscritto il processo verbale della loro deposizione ai sensi dell'art. 47, § 6, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee; i signori Gummerer e van Riemsdijck hanno confermato con giuramento le loro dichiarazioni ai sensi dell'art. 47, § 5, del citato Regolamento.

I testi sovrammenzionati non hanno confermato le circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del denunciato mezzo di sviamento di potere.

Il ricorrente assume inoltre che l'assenza di qualsiasi motivo d'interesse del servizio nella decisione di licenziamento impugnata sarebbe dimostrata dal fatto che un altro traduttore della sezione olandese, il signor van Alphen, è stato mantenuto in servizio benchè nella graduatoria di merito dei traduttori, stabilita il 16 gennaio 1959 dal dott. Gummerer, egli si trovasse collocato dopo il ricorrente.

Quand'anche il van Alphen fosse stato illegittimamente mantenuto in servizio, tale circostanza per sé sola non sarebbe atta a giustificare il mantenimento in servizio del ricorrente qualora obiettivamente risulti che l'autorità investita del potere di nomina ebbe a decidere il suo licenziamento nell'interesse del servizio e

pertanto il predetto argomento è inconferente nell'attuale controversia e per la Corte non vi è luogo di esaminarlo.

Da quanto sovraesposto si deve concludere che il ricorrente non ha fornito la prova che la decisione di licenziamento impugnata è stata determinata dalla pubblicazione nel giornale « Algemeen Handelsblaad » del 14 febbraio 1959 dell'articolo attribuitogli e che essa costituisce una sanzione disciplinare mascherata.

Il mezzo di sviamento di potere va pertanto disatteso.

SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LICENZIAMENTO

In materia contrattuale l'agire dell'Amministrazione è sempre soggetto al rispetto del principio della buona fede; il contratto in contesto ricade sotto il diritto amministrativo ed è soggetto al rispetto di tale principio; il suo carattere provvisorio o temporaneo non lo può sottrarre a tale esigenza. Pertanto il provvedimento di licenziamento impugnato deve, per la risoluzione di detto contratto, esser sorretto da motivi tratti dall'interesse del servizio che escludano ogni arbitrio, quali ad esempio la necessità di rinunciare al servizio di un dipendente non qualificato o che occupa un posto che è stato soppresso per esigenze di servizio.

L'enunciazione dei motivi d'interesse pubblico che giustificano un atto amministrativo deve essere fatta in modo preciso ed atto ad essere contestato, altrimenti il funzionario di cui trattasi sarebbe posto nell'impossibilità di accertarsi se i suoi legittimi interessi sono stati rispettati o lesi ed inoltre, il controllo della legittimità della decisione sarebbe impedito. Nella specie, la lettera di licenziamento si è limitata a notificare al ricorrente la volontà dell'amministrazione di por fine al contratto senza indicare alcun motivo; è vero che nel mese di dicembre 1958 il signor Lankes aveva fatto conoscere a tutti gli « auxiliaires » ed « experts » assunti nel servizio linguistico, compresovi il ricorrente, che era necessario ridurre l'organico di tale servizio, e che quindi non tutti coloro che prestavano la loro opera in quel servizio avrebbero potuto essere assunti nell'organizzazione definitiva; il ricorrente

ha potuto comprendere che la risoluzione del suo contratto si riferiva senza dubbio ed in linea di principio a tale comunicazione, ma viste le circostanze di causa ed in ispecie il notevole periodo di tempo intercorso da tale comunicazione di carattere generico e la lettera di licenziamento, una esplicita motivazione s'imponeva. La lettera di licenziamento deve pertanto esser dichiarata non soddisfacente.

Questa mancanza costituisce a carico della Commissione una colpa contrattuale di cui essa deve rispondere. Tale responsabilità deve nella specie esser valutata con riguardo alla circostanza che la risoluzione del contratto d'impiego è diventata effettiva e che l'obbligo della Commissione deve concretarsi in un risarcimento di danni.

Per valutare il danno devesi tener conto del pregiudizio morale che il ricorrente ha subito pel fatto delle preoccupazioni che gli sono derivate dalla situazione aleatoria determinata dall'illecito della Commissione ed altresì della sua età e della sua situazione familiare.

Nei fatti e nelle circostanze della causa la Corte trova gli elementi che le consentono di valutare ex æquo et bono l'ammontare del danno in fr.b. 100.000,—; ne consegue che l'offerta della convenuta di corrispondere al ricorrente l'importo di fr.b. 100.000,— deve ritenersi soddisfacente. Posto che con ordinanza del 1° ottobre 1960 il Presidente della Corte ha ingiunto alla Commissione della C.E.E. di versare al ricorrente una provvisionale di fr.b. 60.000,— questi andranno dedotti dall'importo di fr.b. 100.000,— assegnato al ricorrente quale risarcimento del danno morale.

SUL TERMINE DI PREAVVISO CONCESSO DALLA COMMISSIONE

Vi è luogo inoltre di esaminare se il preavviso dato dalla Commissione per por fine al contratto in contesto sia stato normalmente calcolato; in assenza di qualsiasi prescrizione a tal proposito nel contratto d'impiego, sarebbe vano richiamarsi al regime applicabile

ai dipendenti temporanei della C.E.C.A. in quanto tale regime non prevedeva, per l'assunzione di dipendenti temporanei, dei contratti di durata indeterminata; di conseguenza, si deve far ricorso ai principi generali di diritto nonchè alle « Conditions d'engagement des auxiliaires » alle quali la convenuta si richiama. L'art. 2 delle predette condizioni prevede che per la risoluzione dei contratti di durata indeterminata il termine di preavviso è calcolato in ragione di un giorno per ogni sette giorni di servizio; la decisione di licenziamento impugnata ha previsto soltanto un termine di circa un mese mentre ai sensi dell'art. 2 predetto, il preavviso avrebbe dovuto avere maggior durata. Tuttavia tale termine è stato successivamente prorogato per due volte di un mese.

Posto che il ricorrente ha continuato a percepire la retribuzione sino alla scadenza del predetto preavviso ed ha nello stesso tempo potuto valersi di tale periodo per la ricerca di un nuovo impiego, ne consegue che il termine di preavviso effettivamente dato dalla Commissione al ricorrente è stato di circa tre mesi. Tenuto conto delle possibilità del ricorrente di trovare un altro impiego, la Corte ritiene che tale termine di preavviso è ragionevole e che quindi nessun illecito può porsi, a questo titolo, a carico della Commissione.

Sulle spese

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le spese incontrate dalle Istituzioni nelle cause dei dipendenti delle Comunità, rimangono a loro carico senza pregiudizio di quanto dispone l'art. 69, § 3, 2° comma, del citato Regolamento; ai sensi dell'art. 69, § 3, 1° comma, del Regolamento predetto, la Corte può interamente o parzialmente compensare le spese tra le parti se esse sono rispettivamente rimaste soccombenti su uno o più capi; il ricorrente è rimasto soccombente sui capi della sua domanda che miravano a far accertare il suo diritto alla stabilità d'impiego e l'illegalità del termine di preavviso dato dalla convenuta per la cessazione del contratto in contesto; egli è pure rimasto soccombente sul capo della domanda inteso a far dichiarare viziata da sviamento di potere la decisione

di licenziamento impugnata; vi è quindi luogo di ripartire le spese fra le parti.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di data 20 ottobre 1959;

Vista l'ordinanza della Corte di data 20 giugno 1960;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di data 1° ottobre 1960;

Visti gli artt. 173, 1° comma, 178, 179, 181, 183, 189, 190, 210, 212, 215 e 246, 3° comma, del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce,

1° la Commissione della C.E.E. è tenuta a corrispondere al Fiddelaar l'importo di fr. b. 100.000, — con deduzione dei fr. b. 60.000, — provvisionalmente pagatigli in ossequio all'ordinanza presidenziale 1° ottobre 1960;

2° la Commissione della C.E.E. rimborserà al predetto Fiddelaar i due terzi delle spese di causa da esso incontrate restando il rimanente terzo a di lui carico;

3° il predetto Fiddelaar sopporterà le spese da lui incontrate nel procedimento urgente per la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e quelle relative all'istruttoria disposta dalla Corte;

4° le spese relative al procedimento urgente per l'ottenimento della provvisionale sono poste a carico della Commissione della C.E.E.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 16 dicembre 1960.

DONNER HAMMES RIESE

DELVAUX ROSSI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1960.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER